



COMUNE DI CASTEL ROZZONE

Provincia di Bergamo

CODICE ENTE 10064

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 17

COPIA

OGGETTO: MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. VERIFICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.

L'anno duemilaventi, addì **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18.15** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1.	ROZZONI	Luigi Giovanni	- Sindaco	Presente
2.	SGROI	Fabio	- Vicesindaco	Presente
3.	BELLOLI	Roberta	- Assessore	Presente

Totale Presenti: 3

Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Nunzio Pantò**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti il **Sig. Luigi Giovanni ROZZONI - Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATO che dalle verifiche effettuate dal responsabile del personale non risultano eccedenze di personale di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi **compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio**, gli **organi di vertice delle amministrazioni pubbliche** sono tenuti alla **programmazione triennale del fabbisogno di personale**, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;

VISTO l'art. 35, comma 1, lett. a), e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il quale stabilisce che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene ... tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno e che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della **programmazione triennale del fabbisogno di personale**, deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 91, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla **programmazione triennale del fabbisogno di personale**, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2002 **gli organi di revisione contabile** degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa** di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;

VISTO l'art. 1, comma 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che:

*“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, **gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale**, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti di intervento:*

- a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

557-bis. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, **costituiscono spese di personale quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, per la somministrazione di lavoro, **per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

557-ter. *In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

557-quater. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, **a decorrere dall'anno 2014** gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (NDR: **triennio 2011-2013**) alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”*;

VISTO l'art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, **a decorrere dal 1° gennaio 2014**, il quale dispone che *“4. In caso di **mancato rispetto del patto di stabilità interno** nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di **procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, **ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa** e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”*;

VISTO la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Prot. n. 51991 del 10/10/2016, con la quale ha reso noto il **ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione** per tutte le categorie di personale, anche, della **Regione Lombardia**;

CONSIDERATO che con il Decreto 08705/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le **“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle amministrazioni pubbliche”**, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;

VISTO l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014 e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente;

VISTO altresì il D.M. dell’Interno 10 aprile 2017 recante *“Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019”*, il quale per i Comuni compresi nella fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti (qual è il Comune di Castel Rozzone) ha definito un rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/142 e preso atto che questo Comune, alla data del 31.12.2018 contava una popolazione di 2.820 abitanti e che, pertanto, non viene superato il rapporto abitanti-dipendenti in quanto i dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018 erano 6 con un rapporto pari a 1/470;

VISTA la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la quale è stato chiarito che, a decorrere dall’anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa del personale è **la spesa media del triennio 2011/2013**, che assume pertanto un valore di riferimento statico e che per il Comune di Castel Rozzone ammonta ad € **373.285,88**;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

VISTA la **Deliberazione n. 21/SEZAUT/2009/QMIG** del 9 novembre 2009 della **Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie**, con la quale la Corte ha chiarito che *“L’art. 1, comma 562, della legge 296/2007 è da interpretare nel senso che nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente non siano da comprendere quelle derivanti da trasferimenti per mobilità”*;

DATO, altresì, atto che, di conseguenza, la **mobilità**, anche compartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa è **libera** in quanto tale modalità di trasferimento non genera alcuna variazione della spesa complessiva e quindi l’operazione risulta neutra per la finanza pubblica;

DATO ATTO che questo Ente **ha**:

- **rideterminato**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, commi 1, 3 e 6, del D.Lgs. n. 165/2001, la **dotazione organica**, con propria deliberazione n. 53 del 15/09/2018, esecutiva ai sensi di legge;
- **ridotto le spese di personale rispetto al valore medio del precedente triennio 2011-2012-2013** (art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006);
- rispettato il **patto di stabilità interno-pareggio di bilancio nell’anno precedente** (art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008);

VISTO l’art. 3 del d.l. 90/2014, convertito con modifiche dalla Legge 114/2014, come modificato dall’art. 14 bis del D.L. 4/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 26/2019;

VISTA la cessazione per quiescenza nel 2015 di un istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato, Cat. D, nel settore finanziario/tributi;

ATTESO che nell’anno 2018 si è verificata altresì la mobilità in uscita di un istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato, categoria C, nel settore finanziario/tributi;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2020 con la quale si approvava il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022.- Verifica e ricognizione delle eccedenze di personale;

VISTA la domanda presentata dal dipendente Sig. Jacopo Marco Magnocavallo in data 11.02.2020 con la quale si chiede l'aspettativa non retribuita per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato presso altro Ente;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere a modificare il Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022 approvato con delibera di Giunta n. 1 del 18.10.2020;

VISTO:

- lo schema di decreto che è stato condiviso in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali l'11 dicembre 2019, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che comunque dà attuazione anche alle modifiche normative che sono state approvate nella Legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 27.12.2019) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019;

- che lo schema di decreto sopra menzionato cambia radicalmente il sistema di assunzioni del personale negli enti locali, i Comuni virtuosi potranno assumere secondo il sistema definito dall'articolo 4 del Dpcm che è piuttosto semplice: possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

- l'allegato A che determina il tetto massimo di spesa del personale che il Comune di Castel Rozzone può assumere dal 2020;

VISTO il **Programma triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022**, allegato B alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale che dovrà tener conto in ogni caso delle norme vigenti in tema di vincoli assunzionali e del tetto di spesa del personale (che sarà rispettato anche in base all'esito delle eventuali singole procedure di mobilità e/o dei singoli concorsi pubblici per posti full-time e part-time);

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il **parere favorevole** del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla **regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa**, in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di **DARE ATTO** che non sussistono situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.LGS. n. 165/2001 per l'anno 2019;
- 2) di **MODIFICARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il **Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, allegato B**, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di **DARE ATTO** che lo stesso, per l'**Anno 2020**, costituisce anche **Piano occupazionale annuale** del fabbisogno di risorse umane;
- 4) di **DARE ATTO** che per il corrente **Anno 2020** sono previste assunzioni per **per concorsi pubblici, tramite art. 110, comma 1, de D.LGS 267/2000 e scorrimento graduatorie**;
- 5) di **DARE ATTO** che il **Responsabile del Settore Finanziario** provvederà agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- 6) di **DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l'urgenza a seguito di separata votazione, con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL ROZZONE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello, 2 – 24040 CASTEL ROZZONE

Tel. (0363) 381.003 - 381.490 - Fax 382.176

Cod. fisc. 84002990160 - P. I.V.A. 00946740164

ALLEGATO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 19/02/2020

OGGETTO: Parere ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Dott. Fabio Sgroi nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per oggetto:

**MODIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022.
VERIFICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.**

Visti gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole di conformità amministrativa e di regolarità tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Addì, 19/02/2020

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Sgroi

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Giovanni ROZZONI

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Nunzio PANTO'

E' copia conforme all'originale.

Lì, 02/03/2020

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Nunzio PANTO'

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/03/2020

Lì, 02/03/2020

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Nunzio PANTO'

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D.Lvo n. 267/2000)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo n. 267/2000.

Lì, 02/03/2020

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Nunzio PANTO'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/02/2020

- trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.L.vo 267/2000
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000

Lì, 02/03/2020

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Nunzio PANTO'